

L'obbligo di collazione

di CHIARA CERSOSIMO

Deceduto il padre, i figli del *de cuius* convenivano in giudizio la madre. Gli attori dichiaravano di essere divenuti eredi in comunione tra loro per la quota di un un terzo ciascuno. Gli stessi affermavano che il patrimonio ereditario era costituito da immobili e somme di denaro e richiedevano che, nella massa ereditaria, fossero fatte rientrare alcune somme di denaro, prelevate dalla madre nei giorni precedenti al decesso del padre, e un bene immobile, formalmente intestato alla convenuta, ma frutto di donazione indiretta del marito. Costoro chiedevano, pertanto, che si procedesse, previa collazione dell'immobile suddetto, alla divisione in natura dell'intera massa ereditaria.

La madre, costituitasi in giudizio, non faceva opposizione alla domanda di divisione, ma eccepiva che i due figli fossero già stati destinatari di plurime donazioni in denaro da parte del padre e che le stesse avrebbero dovuto essere oggetto di previa collazione. Allo stesso tempo, la convenuta affermava che del denaro, da lei prelevato sul conto corrente cointestato con il marito, poco prima della morte di lui, avessero beneficiato anche gli attori, a ciascuno dei quali era stata attribuita la somma di Euro 40.000,00.

Con riferimento all'immobile contestato, la donna sosteneva che quest'ultimo fosse stato edificato su terreno acquistato con il denaro proprio e del *de cuius* e che sia l'edificio sia il capannone di pertinenza fossero stati, poi, realizzati con le somme provenienti dal conto corrente cointestato. La convenuta aggiungeva che il medesimo immobile era stato, in seguito, ristrutturato con denaro proveniente dallo stesso conto bancario.

La domanda di acquisizione alla massa ereditaria delle somme prelevate da quest'ultima si sostanzia nell'accertamento del comportamento illecito della convenuta che, quando il marito era in vita e ad insaputa del medesimo, avrebbe illegittimamente disposto del denaro depositato sul suo conto corrente bancario, appropriandosene o distraendolo verso propri conti personali.

L'abusività e l'arbitrarietà del prelievo effettuato dalla donna, delegata ad operare sul conto corrente del marito ammalato, risulta dall'evidente inconsapevolezza di costui, all'epoca ricoverato quale malato terminale. Si tratta, inoltre, di un prelievo di un quantitativo di denaro assolutamente ingiustificato, effettuato in un'unica soluzione con contestuale estinzione del conto e incompatibile con qualunque necessità.

Dalla consulenza tecnica di ufficio è emerso che della somma prelevata, Euro 80.000,00 sono stati devoluti ai figli, Euro 1.053, 38 sono stati impiegati per saldare le spese inerenti alla massa e la parte residua, pari ad Euro 126.333, 93, è rimasta nella disponibilità della convenuta. Risulta, inoltre, che la medesima abbia effettuato, poco prima del decesso del marito, un ulteriore prelievo, di Euro 55.000,00, sul conto cointestato con il defunto, e che suddetta somma provenisse dalla vendita di un immobile, acquistato dal *de cuius* per donazione. Per tale ragione, il giudice ha considerato superata la presunzione di contitolarità del denaro esistente sul conto *de quo* e ha disposto che la somma prelevata dovesse imputarsi alla massa ereditaria per l'intero.

Con riferimento alla collazione dell'immobile, formalmente intestato alla convenuta, ma frutto di presunta donazione indiretta del defunto, il Tribunale constatava che l'obbligo di collazione sorge automaticamente, a seguito dell'apertura della successione e, in virtù dello stesso, i beni donati devono essere conferiti nell'asse ereditario.

La *ratio* della collazione risiede nell'esigenza di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari conviventi e di non alterare il rapporto di valore tra le quote, le quali devono determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun convivente, sulla base della sommatoria del *relictum* e del *donatum* al momento dell'apertura della successione (Cass., n. 22721/2018).

Per giurisprudenza unanime, sussiste donazione indiretta di immobile quando, per spirito di liberalità e attraverso un negozio diverso dalla donazione, una somma di denaro di pertinenza del donante viene utilizzata per fare acquistare al donatario un bene immobile.

Nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio ha dimostrato che la somma usata per l'acquisto dell'immobile, anche se formalmente proveniente dal conto cointestato, era di pertinenza esclusiva del *de cuius*. Il bene era stato, quindi, donato (indirettamente) alla convenuta e doveva essere oggetto di collazione obbligatoria da parte della donna.

Da ultimo, con riguardo alla richiesta della convenuta relativa alla collazione delle donazioni di denaro, ricevute dagli attori quando il *de cuius* era ancora in vita, la donna non offriva alcuna prova idonea e, pertanto, le stesse venivano considerate come mai avvenute.

Il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto del valore complessivo della massa ereditaria, delle spese sostenute, delle somme già ricevute dai coeredi e delle relative collazioni per imputazione ha provveduto alla determinazione delle quote di spettanza individuale. Il Tribunale, considerate le istanze delle parti e la condizione oggettiva delle stesse, ha ritenuto corretta la ripartizione proposta nella consulenza tecnica.